



Sentenza n. 103 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatrice e redattrice: Antonella Sciarrone Alibrandi
decisione del 24 febbraio 2026, deposito dell'11 giugno 2026
comunicato stampa dell'11 giugno 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 118 del 2025

parole chiave:

INCENTIVI ENERGETICI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOCIETÀ IN
HOUSE – PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA – BUON
ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

disposizione impugnata:

- art. 22-*bis* del [decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 97 della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

Il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale relativamente all'art. 22-*bis* del d.l. n. 133 del 2014. **Tale disposizione prevede che la rimodulazione *in peius* delle tariffe incentivanti per l'energia prodotta da impianti fotovoltaici** (originariamente introdotta dall'art. 26 del d.l. n. 91 del 2014) **non si applichi agli impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali o scuole**. Il giudice rimettente, chiamato a decidere sul ricorso di una società *in house* interamente partecipata da un Comune, ha dubitato della legittimità della norma **nella parte in cui non estende tale deroga di favore anche alle società *in house* costituite dagli enti locali**. Secondo l'ordinanza di rimessione, vi sarebbe una violazione dell'art. 3 Cost. per un'ingiustificata disparità di trattamento, stante la «contiguità istituzionale e funzionale» tra l'ente pubblico e la propria controllata. Inoltre, si profilerebbe un'irragionevolezza intrinseca, poiché l'interesse pubblico facente capo agli enti locali potrebbe ugualmente riscontrarsi quando questi abbiano deciso di avvalersi del modello dell'*in house* per l'erogazione del servizio, nonché una violazione dell'art. 97 Cost., in quanto il diniego degli incentivi finirebbe per disincentivare ingiustificatamente tale opzione organizzativa, in contrasto con il principio di buon andamento.

Sotto il profilo procedimentale, è evidente la rilevanza della controversia nella dimensione sovranazionale. Solo dopo l'esaurimento della fase pregiudiziale dinanzi alla Corte di

giustizia dell'Unione europea, adita dal giudice amministrativo di primo grado per verificare la compatibilità della riduzione degli incentivi con il diritto dell'Unione, la ricorrente ha infatti rinunciato agli altri motivi di ricorso, circoscrivendo il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato alla sola questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-*bis*.

Nel merito, la Corte costituzionale ha dichiarato **non fondate** le questioni di legittimità costituzionale.

Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento, la Consulta ha affermato che **enti locali e società *in house* rappresentano «due fattispecie tra loro non omogenee e, dunque, non comparabili»**. Pur svolgendo compiti di rilievo pubblicistico, la società *in house* – quale modello organizzativo fortemente conformato dal diritto dell'Unione europea – non perde la propria autonoma personalità giuridica e resta, di regola, assoggettata alle norme societarie di diritto privato. A conferma di ciò, la Corte sottolinea che **tali società sono dotate di una piena soggettività giuridica distinta da quella dell'ente partecipante, possono svolgere una quota limitata della propria attività sul mercato, possono, nei limiti previsti dalla legge, ammettere forme di partecipazione di capitali privati, sono soggette alle procedure concorsuali ordinarie**, incluso il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e devono rispettare la disciplina europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

Sotto il profilo dell'irragionevolezza intrinseca (sempre in riferimento all'art. 3 Cost.), il giudice delle leggi precisa che la scelta di tutelare enti locali e scuole deriva dalle loro particolari caratteristiche strutturali e dalla rigidità dei rispettivi bilanci, che li espone maggiormente agli effetti finanziari negativi della rimodulazione degli incentivi. **Le società *in house*, al contrario, sopportano fisiologicamente il rischio d'impresa e dispongono di una maggiore flessibilità organizzativa**; potendo differenziare le proprie attività o ricorrere a strumenti di riorganizzazione aziendale, sono maggiormente in grado di fronteggiare un'eventuale riduzione dei ricavi.

La Corte osserva inoltre che la disciplina si inserisce in un settore fortemente condizionato dal diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nel quale il legislatore gode di un margine di apprezzamento nel differenziare il trattamento riservato agli operatori economici.

Infine, il giudice costituzionale dichiara non fondata anche la censura relativa all'art. 97 Cost. **La disciplina censurata non incide sul momento genetico della scelta dell'ente locale di avvalersi del modello dell'*in house*, bensì interviene in una fase successiva, concernente l'attività d'impresa, fisiologicamente esposta alle dinamiche del mercato**. Resta in ogni caso ferma la facoltà dell'ente locale, nell'ambito della periodica razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, di liquidare o cedere la società partecipata qualora accerti che tale modello gestionale non costituisca più la soluzione organizzativa più efficiente o conveniente.

Francesca Ricciulli